

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

**Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza
tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale
di Nola, l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di
Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione
Campania.**

06305002206		
TRIBUNALE DI NOLA		
M. 11 F. INT.	16-01-2024	
UO	CC	PUB
Messa	Messa	Messa
Pasciuta	Sottosedeolo	

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Premessa.

Il presente Accordo si propone di definire le modalità operative di collaborazione tra il Tribunale di Nola (di seguito Tribunale), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola (di seguito Procura), l'Ordine degli Avvocati di Nola (di seguito Ordine degli Avvocati), l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli (di seguito UIEPE) e, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (di seguito ASL), la Regione Campania (di seguito Regione) con riferimento alla ottimizzazione dell'utilizzo delle Strutture Residenziali Psichiatriche per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza OPG/CCC (di seguito REMS) della Regione Campania, conformemente a quanto definito dall'art. 10 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 30 novembre 2022 (Rep. Atti 188/CU), come attuato dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 14 marzo 2023.

Tali modalità vengono disciplinate "ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti all'applicazione delle misure di sicurezza detentive, alla loro trasformazione e all'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive", onde "ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione", alla luce dell'Accordo operativo del 28 settembre 2017 già siglato tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli e la Regione Campania.

Articolo 1 - Finalità.

L'obiettivo del presente Accordo Operativo è dare attuazione al comma 4, lettera b), dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012 n. 9, come modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito, con modifiche, dalla legge n. 81 del 30 maggio 2014, e alle indicazioni di cui alle Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia del 19 aprile 2017 ("*Fasc. 37/PP/2016 – Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di istituzione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), di cui alla legge n. 81 del 2014, Questioni interpretative e problemi applicativi*") e del 24 settembre 2018 ("*Pratica n. 521/VV/2018. Risoluzione sui Protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche*"), procedimentalizzando i contatti con gli uffici territoriali di riferimento, tesi ad assicurare, fin dalle fasi iniziali del procedimento penale, la costante ricerca di idonee soluzioni di presa in carico sanitaria delle persone potenzialmente destinatarie di misure di sicurezza. Con il presente Accordo, al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione, sono previste modalità di collaborazione che assicurano, tra l'altro, quanto segue:

- la piena integrazione tra i servizi di salute mentale sul territorio e l'ordine giudiziario, al fine di assicurare che i rapporti di conoscenza dell'offerta terapeutica e riabilitativa sul territorio siano



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

saldi e costantemente aggiornati, rendendo disponibile un ventaglio di plurime soluzioni applicative adatte al caso di specie;

- il principio della priorità della cura sanitaria necessaria e la centralità del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato;
- la possibilità di impostare la risposta trattamentale dell'indagato/imputato affetto da patologie psichiatriche tali da determinare una prognosi di pericolosità sociale sin dalla fase delle indagini preliminari nonché all'esito del giudizio, per i procedimenti incardinati presso la Procura ed il Tribunale (Ufficio Gip/Gup, riesame e dibattimento), in modo adeguato alle esigenze del singolo, in rapporto costante di collaborazione, scambio di informazioni e conoscenza capillare tra la rete dei servizi di salute mentale che fanno capo al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) - cui la Legge n. 833 del 1978 assegna la responsabilità della prevenzione, cura e riabilitazione dei problemi di salute psichica - e l'Autorità Giudiziaria;
- la possibilità di prospettare al giudice soluzioni per adeguare il contenuto delle misure di sicurezza alle effettive necessità terapeutiche del non imputabile in qualsiasi fase del procedimento, indirizzando il non imputabile ad un programma terapeutico adeguato al caso singolo (ovviamente nell'ipotesi di accertata pericolosità) e costantemente aggiornato in funzione dell'andamento nel tempo del disturbo psichico, il cui decorso è tipicamente cronico, con esacerbazioni acute e con esiti variabili dalla *restitutio ad integrum* funzionale, alla risoluzione con difetto e al deterioramento progressivo;
- il principio di territorialità che stabilisce che la presa in carico dei servizi di salute mentale deve essere effettuata presso il territorio di residenza o comunque di provenienza dell'interessato, rispettando il fondamentale collegamento tra il tessuto territoriale di provenienza dell'indagato o dell'imputato infermo di mente e l'esecuzione della misura di sicurezza nei suoi confronti;
- il principio del ricovero in REMS come strumento di *extrema ratio* e la conseguenziale necessità di prendere in considerazione il ricorso alla misura di sicurezza detentiva, cioè diversa dalla libertà vigilata, solo quando essa si appalesi l'unica soluzione utile e praticabile e non quando essa appaia, meccanicisticamente, la via più immediata per la neutralizzazione della sua carica di pericolosità;
- la riduzione del fenomeno dei c.d. cripto-imputabili (*"ovvero quei soggetti che, pur vivendo l'esperienza del disturbo mentale, non sarebbero da considerare propriamente non imputabili e dovrebbero soggiacere alla sanzione penale ordinaria per il reato commesso e veder protetto e tutelato il loro bisogno di cure, in sede di esecuzione penale ordinaria"*), assicurando una primaria collocazione nelle Articolazioni di Salute Mentale in Carcere, laddove le condizioni psicopatologiche siano tali da richiedere un costante monitoraggio clinico e terapeutico, prevedendo in tal caso un periodo di permanenza che possa essere di breve-medio termine fino alla risoluzione della fase di bisogno di maggiore intensità assistenziale e assicurando una fase osservazionale adeguata in ordine alle problematiche giuridiche del soggetto.



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Articolo 2 - La Rete dei Servizi Sanitari.

Ai fini del presente Accordo Operativo, i sottoscrittori faranno riferimento alla rete regionale dei Servizi di tutela della salute mentale in carcere e superamento OPG delle Aziende Sanitarie Locali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Salerno (di seguito ASL), come descritta nell'Allegato 1, da ritenersi parte integrante del presente Accordo, comprese le REMS e le Articolazioni per la salute mentale in carcere (di seguito, ASM).

Articolo 3 - Referenti dei Servizi Sanitari regionali.

Ai fini delle attività di cui al presente Accordo ed in via sperimentale, la Regione Campania, attraverso attività coordinate dai propri componenti designati nel Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in REMS e la tutela della salute mentale in carcere, assicura all'Autorità Giudiziaria – nella specie al Tribunale di Nola e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola - tutti gli interventi necessari a realizzare tempestivamente ogni doverosa collaborazione operativa.

I componenti delle ASL nel predetto Gruppo Regionale svolgono la funzione di referente primario per i Magistrati del Tribunale e della Procura al fine dell'efficace ed efficiente implementazione della richiamata collaborazione operativa.

Il Coordinatore del già menzionato Gruppo Regionale svolge le funzioni di referente distrettuale al fine dell'efficace ed efficiente implementazione della richiamata collaborazione operativa e provvede ad aggiornare con immediatezza l'elenco dei referenti operativi delle singole ASL della Regione Campania, di cui all'Allegato 2, pure da ritenersi parte integrante del presente Accordo. All'uopo il Coordinatore del gruppo Regionale mantiene una costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica per il monitoraggio delle attività di cui al presente protocollo e la soluzione di eventuali problematiche organizzative.

I referenti operativi delle singole ASL – contattati dal Magistrato laddove vi sia un caso che richieda valutazioni psichiatriche – assicurano entro il termine massimo di 30 giorni la restituzione della scheda informativa di cui all'Allegato 2 completata per le parti di competenza, con particolare attenzione alla disponibilità del piano terapeutico e della struttura o allocazione idonea e disponibile dove eseguire l'eventuale misura di sicurezza, motivando eventuali criticità.

In conformità alla legge 30 maggio 2014, n. 81, nonché alle operatività definite con il Decreto Commissariale n. 104/2014, i servizi sanitari della regione Campania assicureranno la prioritaria definizione di Progetti terapeutico riabilitativi individuali (di seguito PTRI) da realizzarsi in applicazione di misure di sicurezza non detentive. Al fine di ridurre il c.d. fenomeno dei *criptoimputabili*, i servizi sanitari – laddove possibile sulla base delle valutazioni al tempo disponibili – evidenzieranno altresì al magistrato tutte le informazioni circa i soggetti che, pur vivendo l'esperienza del disturbo mentale, non sarebbero da considerare propriamente non imputabili, in ragione delle seguenti condizioni:



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

- diagnosi di un disturbo mentale che non determina di regola una compromissione della capacità di intendere e di volere (per es., disturbi nevrotici e disturbi di personalità senza connotazione di particolare gravità, condizioni di abuso di sostanze stupefacenti);
- diagnosi di un disturbo mentale che, pur potendo di regola determinare una compromissione della capacità di intendere e di volere, risulta - al momento della valutazione e qualora possibile anche al momento del reato - in condizioni di pieno o soddisfacente compenso clinico in ragione dei trattamenti terapeutici e riabilitativi erogati (per es., disturbi psicotici, disturbi di personalità con connotazione di particolare gravità, condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti).

Per questa tipologia di utenza è assicurata una primaria presa in carico da parte del servizio di salute mentale dell'Istituto Penitenziario finalizzata a garantire una fase osservazionale adeguata in ordine alle problematiche giuridiche del soggetto, con eventuale allocazione - per un periodo di permanenza che possa essere di breve-medio termine fino alla risoluzione della fase di bisogno di maggiore intensità assistenziale - nelle Articolazioni di Salute Mentale in Carcere, laddove le condizioni sintomatologiche siano tali da richiedere un costante monitoraggio clinico e terapeutico. I casi di complessità maggiore sono valutati individualmente dal Servizio Psichiatrico in Carcere e da quello Territoriale di competenza onde poter offrire all'A.G. un'eventuale soluzione alternativa alla detenzione in carcere. Restano di competenza della ordinaria assistenza psichiatrica in carcere i soggetti che non presentano particolari problemi di gestione clinica del proprio disturbo psichico.

La residuale evenienza del ricovero in REMS e della relativa lista di attesa è gestita dal Gruppo Regionale in funzione di Punto Unico Regionale ex Accordo CU n. 188 del 30.11.2022 e DGRC n. 112 del 14.03.2023 secondo i criteri nazionali stabiliti con la predetta regolamentazione, tra cui le condizioni clinico-assistenziali (presenza/ assenza di adeguata presa in carico sanitaria e/o di PTRI alternativo a REMS), quelle giuridiche (misura provvisoria/definitiva) e quelle relative ad inappropriata attuale allocazione (presenza in istituto penitenziario *sine titolo* (anche attraverso le specifiche procedure di cui alla DGRC n. 520/2023); ricovero ospedaliero in Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura).

Con riferimento al presente accordo, il prioritario riferimento, per tutti i rapporti con gli altri sottoscrittori, è il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Napoli 3 Sud, con operatività coordinate dal proprio componente del Gruppo Regionale.

Articolo 4 - Referenti del Tribunale di Nola.

Il Presidente del Tribunale di Nola individua con atti separati almeno un proprio referente per l'attuazione del presente Accordo, al quale saranno anche resi disponibile gli opportuni accessi, per le attività di competenza, al sistema informativo regionale per il monitoraggio del superamento degli OPG ("SMOP[®]") e che partecipa alle attività del Gruppo Regionale.



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Articolo 5 - Referenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola individua con atti separati almeno un proprio referente per l'attuazione del presente Accordo al quale sarà anche reso disponibile un accesso, per le attività di competenza, al sistema informativo regionale per il monitoraggio del superamento degli OPG ("SMOP[®]") e che partecipa alle attività del Gruppo Regionale.

Articolo 6 - Referenti dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Napoli.

Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Napoli individua con atti separati almeno un referente per l'attuazione del presente Accordo al quale sarà anche reso disponibile un accesso, per le attività di competenza, al sistema informativo regionale per il monitoraggio del superamento degli OPG ("SMOP[®]"). Il referente assicurerà prioritariamente - in aggiunta al necessario concorso alle complessive attività, per quanto di competenza e per le finalità del presente Accordo - ogni opportuno collegamento con i referenti del servizio sanitario territorialmente competenti per la definizione e l'aggiornamento periodico dei PTRI dei propri pazienti, sia nelle fase di proposizione della misura di sicurezza non detentiva che a misura già applicata. Nello specifico assicurerà:

- Collaborazione con la ASL Napoli 3 Sud, così come individuato all'art. 3, nell'elaborazione del PTRI per soggetti già conosciuti all'UEPE;
- Presa in carico dei soggetti prosciolti ai quali è applicata la misura della Libertà Vigilata Provvisoria.

Articolo 7 - Referenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola individua con atti separati almeno un referente per l'attuazione del presente Accordo, che assicurerà - in aggiunta al necessario concorso alle complessive attività, per quanto di competenza e per le finalità del presente Accordo - ogni opportuna facilitazione per realizzare precocemente il collegamento tra il difensore della persona interessata dal procedimento ed i referenti del servizio sanitario territorialmente competenti.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola provvederà a garantire la continuità delle attività del proprio referente, anche aggiornando la designazione in caso di cessazione o di impedimento dell'avvocato già identificato a tal fine.

Articolo 8 - Principali modalità di collaborazione.

Per l'attuazione degli obiettivi del presente Accordo operativo, il magistrato può richiedere informazioni al Referente del Servizio Sanitario in merito alle attuali condizioni sanitarie della persona



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

interessata dal procedimento penale ed alle misure sanitarie e sociosanitarie che il Servizio Sanitario programma di attivare ovvero ha già attivato.

Le principali problematiche che il giudice si trova a dover fronteggiare sono le seguenti:

- **iscrizione di notizia di reato a carico di soggetto infermo di mente o comunque avente dipendenze da sostanze stupefacenti e/o alcoliche.**

Il magistrato può prendere contatti con il referente territoriale dell'ASL, contattandolo via mail ovvero telefonicamente, compilando ed inviando il modulo di cui all'allegato 2 e comunque fornendo tutti i dati utili ad acquisire le informazioni richieste e ad attivare l'intervento del predetto servizio sanitario di riferimento territoriale.


Il magistrato, al fine di assicurare l'attivazione dei poteri di intervento delle Asl, compatibilmente con il segreto investigativo, può fornire indicazioni in ordine alla condotta posta in essere, all'ambito in cui il reato è maturato (es. intra-familiare), all'eventuale situazione di pericolosità sociale in atto e a quanto altro valga ad orientare l'attività del predetto ufficio territoriale ed a valutare correttamente il caso e l'urgenza da attribuirgli.

Il referente territoriale farà da tramite nell'inoltrare al magistrato richiedente, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale in uso, la documentazione sanitaria acquisita, l'eventuale PTRI elaborato dal servizio sanitario competente o le misure comunque predisposte o da predisporre, redigendo una breve nota di sintesi delle informazioni raccolte e delle determinazioni assunte, avendo cura di indicare tutte le informazioni sanitarie previste nell'allegato 2.

In particolare, qualora il servizio sanitario reputi necessaria una soluzione terapeutica di tipo semiresidenziale o residenziale, il referente territoriale assicurerà che le informazioni fornite al Magistrato con il richiamato allegato 2 siano sempre comprensive di quelle relative alle strutture idonee e disponibili ad accogliere il soggetto, avendo cura di indicare esplicitamente all'A.G. in quale struttura sanitaria sarà seguito il programma terapeutico.

Il magistrato, alla luce di tale nota e degli atti allegati alla stessa, assumerà le determinazioni di sua competenza, quali:

- richiesta di incidente probatorio tesa ad accertare "la capacità di intendere e di volere dell'indagato al momento dei fatti, la capacità dello stesso di affrontare scientemente il processo in ordine ai fatti in contestazione nonché a verificare se egli sia socialmente pericoloso, l'eventuale programma terapeutico da seguire per annullare tale pericolosità nonché l'eventuale irreversibilità della accertata incapacità", segnalando al Gip l'avvenuta interlocuzione con il servizio della Asl territorialmente competente, le notizie e la documentazione acquisite, l'eventuale PTRI già elaborato;
- richiesta di applicazione di misura di sicurezza, sulla scorta dell'eventuale diagnosi e delle valutazioni sanitarie già in atti e del PTRI già predisposto all'esito della avvenuta interlocuzione con l'ASL territoriale.



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

- **indagato per il quale si chiede la custodia cautelare in carcere, risultante però dagli atti in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità d'intendere e di volere.**

L'ipotesi è prevista dall'art. 286 c.p.p. (Custodia cautelare in luogo di cura) ai sensi del quale "Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, *il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.* Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente".

In tale ipotesi il giudice potrà contattare telefonicamente o richiedere via e-mail al referente della ASL (vedi allegato 2, da aggiornare periodicamente a cura del Coordinatore del gruppo regionale) tutte le informazioni ritenute indispensabili ed in particolare quelle di cui alla scheda approvata con deliberazione della Giunta Regionale Campania 716/2016 e s.m.i. (Tabella 1, Allegato 2 al presente Accordo).

Nel caso in cui le informazioni non possano essere fornite sulla base dei dati già in possesso, il Servizio Sanitario territorialmente competente, attivato dal medesimo soggetto di cui all'Allegato 2, assicura l'adozione delle più opportune misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali, informando l'Autorità Giudiziaria competente circa l'esito.

In conformità al vigente ordinamento del servizio sanitario, in luogo del ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero – appropriatamente utilizzabile solo per la temporanea gestione di fasi acute di patologia - può essere disposta, sulla base dei bisogni di salute della singola persona, ogni opportuna soluzione assistenziale di tipo territoriale (ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale).

Laddove venga adottato un provvedimento di natura restrittiva, il magistrato indicherà nella parte dispositiva la necessità che l'ASL territorialmente competente trasmetta, dopo l'esecuzione, un PTRI che indichi nel dettaglio la predetta presa in carico assistenziale. La medesima ASL provvederà alla trasmissione al magistrato di una rivalutazione a breve-medio termine del PTRI (preferenzialmente mensile e comunque almeno trimestrale).

Nel caso in cui venga applicata la custodia cautelare in carcere, anche per il Servizio sanitario dello specifico Istituto penitenziario, preferenzialmente di concerto con la ASL competente per la presa in carico territoriale di cui al precedente capoverso, sarà prevista nella parte dispositiva la trasmissione di una relazione sanitaria al Magistrato con frequenza di regola mensile.

Laddove si rendano necessari accertamenti di maggiore complessità, il magistrato valuterà il ricorso alla **richiesta di accertamento delle condizioni psichiche** al Servizio sanitario competente (Servizio sanitario penitenziario, per le persone detenute in un Istituto penitenziario, ASL territorialmente competente per domicilio o residenza, per le altre persone), ovvero l'adozione di un PTRI, anche residenziale, idoneo ai bisogni del soggetto secondo la prospettazione del servizio sanitario.



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

L'accertamento delle condizioni psichiche sarà completato dai Servizi sanitari a tal fine indicati, di regola, entro trenta giorni dalla richiesta e sarà comprensivo di inquadramento diagnostico formulato in conformità ai vigenti sistemi di classificazione delle malattie e della specificazione degli interventi terapeutici e riabilitativi individualizzati ritenuti necessari, facendo riferimento alla concreta offerta del Servizio Sanitario Regionale ed alle prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel caso di persona ristretta in istituto penitenziario, l'accertamento è realizzato nello stesso istituto penitenziario e comunque nel rispetto delle specifiche procedure di cui alla DGRC n. 520 del 13.09.2023. In particolare, il Servizio sanitario assicura lo svolgimento di tutte le attività diagnostiche necessarie, se del caso facendo ricorso alla complessiva offerta di servizi della rete regionale di sanità penitenziaria, e alle sezioni sanitarie specializzate intra-penitenziarie. Laddove lo ritenga necessario, può ricorrere ad altre strutture sanitarie esterne secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 354/1975, previa autorizzazione. Il Servizio sanitario dell'istituto provvede a richiedere le informazioni necessarie al servizio sanitario territorialmente competente per il luogo di residenza o domicilio della persona detenuta o internata e le integra nella relazione finale di accertamento.

- **richiesta avanzata dal Pubblico Ministero al giudice, nel corso delle indagini preliminari, di applicazione in via provvisoria di misura di sicurezza nei confronti di indagato sulla base di perizia che lo abbia riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto e pericoloso socialmente.**

Il giudice deve decidere anche sul tipo di misura adeguata al caso concreto in applicazione del comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 211/2011, attualmente vigente:

"Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, *salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale*".

In tal caso il magistrato potrà, prima del deposito della richiesta ovvero dell'emissione del provvedimento, prendere contatti con i referenti di cui all'Allegato 2, al fine di ricevere informazioni sulla disponibilità di soluzioni assistenziali personalizzate, anche di tipo residenziale, diverse dal ricovero in REMS.

Nel caso di assegnazione ad una ASM, il responsabile della stessa - preferibilmente di concerto con la ASL competente per la presa in carico territoriale - trasmette una relazione sanitaria al Magistrato con frequenza di regola mensile.

- **sentenza di proscioglimento o di condanna dell'imputato - processualmente capace ma con capacità di intendere e di volere all'epoca di commissione dei fatti esclusa o grandemente scemata - nei confronti del quale ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca**



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Il giudice, nel procedere nel corso del giudizio agli accertamenti sulla capacità del soggetto e sulla attualità e sul grado di pericolosità sociale di cui all'art. 70 c.p.p., disporrà una perizia curando che tra i quesiti sia inserita la necessità di coordinamento con il servizio sanitario territoriale, fornendo a tale scopo i riferimenti di cui all'Allegato 2 al fine di ottenere, sin da tale fase, l'indicazione dei possibili percorsi trattamentali e delle strutture disponibili, anche di natura restrittiva, ove potrebbero aver luogo; al predetto fine, nella formulazione dei quesiti al perito valuta la possibilità di utilizzare uno schema prefissato, costituente buona prassi, come quello di cui alla Tabella n. 2 dell'Allegato 2;

- **istanza di sostituzione di una misura cautelare personale con una misura di sicurezza in relazione alla incapacità di intendere e di volere del soggetto e di accertata pericolosità sociale dello stesso.**

In tale ipotesi il magistrato valuterà la sufficienza della documentazione proveniente dal Servizio sanitario nazionale presente in atti ovvero la necessità di conferimento di espresso incarico peritale ex art. 299 cpp, curando che tra i quesiti sia indicata:

- la necessità di coordinamento con il servizio sanitario territoriale, fornendo a tale scopo i riferimenti di cui all'Allegato 2;
- la valutazione della possibilità di ricorso all'applicazione di una misura di sicurezza cautelare con presa in carico da parte del servizio sanitario psichiatrico del carcere ovvero con assegnazione alla ASM di riferimento, ferme restando le valutazioni prioritarie inerenti ai possibili percorsi assistenziali diversi dalla custodia in carcere e dal ricovero in REMS;
- **necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 73 c.p.p., nel caso in cui lo stato di mente dell'imputato/indagato appare tale da rendere necessaria la cura in ambito del servizio psichiatrico ed in particolare:**
 - prioritario coordinamento con il servizio sanitario territoriale, e fornendo a tale scopo i riferimenti di cui all'Allegato 2;
 - informativa all'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario, anche obbligatorio, per malattie mentali;
 - "qualora vi sia pericolo nel ritardo", provvedimento di ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (*rectius*, in conformità al vigente ordinamento sanitario, di affidamento al servizio sanitario per la tutela della salute mentale territorialmente competente che assicurerà la presa in carico in ambito territoriale ovvero ospedaliero).

In tale ipotesi il magistrato potrà richiedere telefonicamente o via e-mail al referente della ASL (vedi Allegato 2, da aggiornare periodicamente a cura del Coordinatore del gruppo regionale) tutte le informazioni ritenute indispensabili ed in particolare quelle di cui alla scheda approvata con deliberazione della Giunta Regionale Campania 716/2016 (Tabella 1, Allegato 2 al presente Accordo) nonché informazioni sulla disponibilità di strutture idonee.

Nel caso in cui le informazioni non possano essere fornite sulla base dei dati già in possesso, il Servizio Sanitario territorialmente competente, attivato dal medesimo soggetto di cui all'Allegato 2, assicura



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

l'adozione delle più opportune misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali, dando informazione all'Autorità Giudiziaria competente circa l'esito.

- **necessità di monitorare le condizioni dell'indagato/imputato sottoposto a misura di sicurezza.**

Sul punto l'art. 208 c.p. dispone che "Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti".

In tale ipotesi il giudice potrà richiedere al competente servizio territoriale le informazioni di cui alla scheda approvata con delibera della Giunta Regionale Campania n. 716/2016 e s.m.i. (Tabella n. 1, Allegato 2) ovvero un aggiornamento delle stesse. L'ASL, attraverso attività coordinate dai propri referenti, trasmette costantemente al magistrato - con sollecitudine e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta - un PTRI che preveda anche una soluzione diversa dalla REMS.;

Nella suddetta ipotesi, e comunque in tutti i casi di applicazione di misura di sicurezza, la ASL, attraverso le attività coordinate dai suoi referenti, trasmette al giudice una relazione periodica, almeno trimestrale, sul PTRI in svolgimento ed eventuali suoi aggiornamenti; in qualunque momento il giudice potrà richiedere relazioni o aggiornamenti sul PTRI e procedere alle eventuali modifiche delle misure in atto; analogamente la ASL, anche indipendentemente da una richiesta del giudice, in qualunque momento potrà inviare allo stesso, per la predetta finalità, relazioni o aggiornamenti sul PTRI in essere.

Articolo 9 - Ulteriori forme di collaborazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza delle attività di tutela della salute.

Sperimentalmente, in aggiunta alle attività di scambio e di collaborazione precedentemente trattate e strettamente legate alla gestione delle misure di sicurezza in conformità alle finalità della legge n. 81/2014, i magistrati competenti per il procedimento ed il referente della ASL Napoli 3 Sud condividono le informazioni di cui alla Tabella n. 1 dell'Allegato 2 e le integrano opportunamente anche al fine di valutare ogni opportuno e possibile intervento di tutela della salute mentale a favore di persone diverse dall'indagato/imputato e coinvolte a vario titolo nei fatti per cui si procede, ovvero dello stesso indagato/imputato ma indipendentemente dal suo proscioglimento per incapacità di intendere e di volere.

Le attività in parola sono rivolte a diversificate persone che possono beneficiare di interventi di tutela psichiatrica o psicologica, comprendendo sia le vittime che gli autori non prosciolti di un reato.

Attesa la sperimentalità e la rilevanza della collaborazione di cui al presente articolo, i Referenti designati per l'attuazione dell'Accordo concorderanno e renderanno operative forme di



Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

collaborazione di maggiore dettaglio, a partire dalle integrazioni e adeguamenti alla specifica finalità della già richiamata Tabella n. 1 dell'Allegato 2.





Sulla base del monitoraggio e delle valutazioni dell'esito dell'attività sperimentale, il Gruppo Regionale ne valuta le possibili estensioni territoriali.

Articolo 10 - Monitoraggio e norme finali.

I firmatari, mediante incontri periodici dei referenti, assicurano il sollecito aggiornamento sia del presente Accordo che degli allegati, e si impegnano, altresì, ad assicurare con la necessaria sollecitudine tutte le attività previste e l'eventuale definizione di procedure di maggiore dettaglio.

La ASL e la Regione si impegnano, nel quadro del doveroso monitoraggio annuale dell'adeguatezza dei servizi ed in via sperimentale, a valutare prioritariamente la possibilità di soddisfare con tempestività le richieste del Tribunale e della Procura e ad adeguare opportunamente la rete sanitaria di cui all'Allegato 1, tenuto conto delle risorse finanziarie dell'Ente.

Nola, 16 / 01 / 2024

Il Presidente del Tribunale di Nola (Dott.ssa Paola del Giudice)	
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola (Dott. Marco Del Gaudio)	
Il Presidente della sezione penale del Tribunale di Nola (Dott.ssa Agnese Di Iorio)	
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Avv. Arturo Rianna)	
Il Presidente della Camera penale di Nola (avv. Vincenzo Laudanno)	
Il Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud (dott. Giuseppe Russo)	
Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Napoli (dott.ssa Claudia Nannola)	
Il Coordinatore del Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in REM e la tutela della salute mentale in carcere	

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

(Dott. Giuseppe Nese)

Allegato 1 - La Rete dei Servizi Sanitari.

L'offerta dei servizi sanitari predisposta dall'Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità Penitenziaria della Campania approvata con la **Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 716 del 13.12.2016 (BURC n. 90 del 27.12.2016)** costituisce generale riferimento per il presente Accordo, insieme alla specifica regolamentazione in tema di presa in carico in corso di misure di sicurezza attuativa dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 30.11.2022, Rep. atti n. 188/CU, approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 112 del 14.03.2023**

Le prioritarie implementazioni della Regione Campania per il definitivo superamento degli OPG trovano fondamento nei Decreti del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 62/2012, n. 47/2013 e n. 104/2014. Sono comprese le strutture residenziali per le misure di sicurezza (REMS) – fermo restando il loro utilizzo solo come *extrema ratio* – e le Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere ex Accordo CU 13.10.2011, ma il focus delle attività è costituito dall'insieme delle operatività specifiche dei servizi di salute mentale da realizzarsi attraverso Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali (PTRI) finalizzati alla prevenzione o al superamento dell'applicazione delle misure di sicurezza da eseguirsi nelle REMS (OPG/CCC).

La regione Campania ha realizzato tutti gli interventi compresi nel processo di superamento degli OPG, come richiesti dal DPCM 01.04.2008 e dalle Leggi 17.02.2012 n. 9 e 30.05.2014 n. 81.

In particolare, sono stati definitivamente chiusi gli OPG di Napoli (il 21.12.2015) e di Aversa (il 15.06.2016), sono state attivate, nelle forme preferenziali indicate dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011, n. 6 Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere, sono stati definiti e messi a regime specifici programmi per la presa in carico delle persone di competenza a rischio di applicazione di una misura di sicurezza OPG/CCC o con predette misure già applicate, e sono state attivate le Strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza OPG/CCC (REMS).

Le informazioni sintetiche riferibili alle REMS (strutture residenziali extra ospedaliere per l'esecuzione delle misure di sicurezza OPG/CCC), alle Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere ex Accordo CU 13.10.2011 e all'offerta di strutture e servizi per le misure di sicurezza non detentive – parte della complessiva rete dei servizi e delle strutture di che trattasi – sono di seguito riportate.

1) REMS (strutture residenziali extra ospedaliere per l'esecuzione delle misure di sicurezza OPG/CCC).

Le REMS (strutture residenziali extra ospedaliere per l'esecuzione delle misure di sicurezza OPG/CCC) sono strutture operative del Servizio per la tutela della salute mentale in carcere e Superamento OPG della Aziende Sanitarie Locali.

Il Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in REMS e la tutela della salute mentale in carcere (di seguito Gruppo regionale) – che opera integrando la Regione Campania, le Aziende Sanitarie Locali, l'Amministrazione Penitenziaria regionale e gli Uffici per l'esecuzione penale esterna (UEPE) – coordina le attività di ammissione alle REMS, ferme restando le competenze relative all'assegnazione, attualmente in capo all'Amministrazione Penitenziaria, e quelle relative alla gestione delle strutture nel rispetto delle afferenze definite per ciascuna REMS con il Decreto Commissariale n. 104/2014.

Le operatività in tema di misure di sicurezza OPG/CCC di competenza delle REMS e delle ASL sono state aggiornate ex DGRC n. 716/2016, assumendo come prioritarie e costanti le attività finalizzate alla prevenzione del ricovero in REMS attraverso le seguenti attività:

- coordinamento dei servizi territoriali e collaborazione con la competente Autorità Giudiziaria;
- definizione di PTRI alternativi alla REMS per tutti i presenti nelle Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere e comunque per le persone a rischio di applicazione di una misura di sicurezza detentiva;

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

- verifica e attualizzazione dello stato di presa in carico territoriale per tutti i destinatari di provvedimenti di assegnazione a REMS, con attestazione a cura delle AASSLL dello stato aggiornato della presa in carico sanitaria;
- utilizzo puntuale del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP®" per tutte le attività dallo stesso gestite (entro le 48 ore dall'evento);
- aggiornamento continuo dei PTRI a cura delle AASSLL territorialmente competenti per la singola persona interessata dal procedimento penale, con frequenza almeno trimestrale e valorizzazione attraverso il sistema informativo SMOP®, comprensiva della digitalizzazione dei relativi documenti.

Nel caso di richieste di accesso alle REMS concomitanti e non immediatamente assicurabili, la gestione della **lista di attesa REMS regionale** avviene attraverso il sistema informativo SMOP® e prevede la prioritaria disponibilità di posto per le persone alle quali è applicata una misura di sicurezza detentiva immediatamente eseguibile sulla base dei criteri di cui all'art. 4 dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 30 novembre 2022 (Rep. Atti 188/CU), come attuato dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 14 marzo 2023, tra cui :

- una misura di sicurezza definitiva;
- una presa in carico sanitaria risultante assente o critica, come attestato dalla ASL competente attraverso il sistema informativo SMOP® e, in particolare, priva di un PTRI alternativo al ricovero in REMS;
- un'attuale collocazione inappropriata, con particolare riferimento allo stato di detenzione in Istituto penitenziario in assenza di altra misura (c.d. *sine titulo*) o al ricovero in SPDC (in assenza di condizioni patologiche acute e bisogno di assistenza ospedaliera).

Le persone destinatarie di una misura di sicurezza che preveda il ricovero in REMS, laddove l'accoglienza non sia immediatamente disponibile, sono inserite in una lista di attesa cronologicamente e in relazione alle predette condizioni di priorità.

Non sono esclusi dalla lista di attesa coloro che, nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., vengano temporaneamente collocati in altre strutture terapeutiche presenti sul territorio ma nei cui confronti non risulti formalmente revocata/sostituita la misura di sicurezza detentiva con provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria.

Sono inseriti in elenchi separati oggetto di costante monitoraggio i destinatari di misura di sicurezza detentiva di seguito indicati:

- coloro che, al momento della esecuzione della misura, risultino irreperibili all'esito delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché coloro che risultino espatriati;
- coloro che, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva o nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., si trovino o vengano ristretti in istituto penitenziario per causa diversa da quella per la quale è stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza detentiva;
- coloro nei cui confronti sia stato disposto il ricovero in R.E.M.S. da eseguirsi dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o altrimenti estinta, ai sensi dell'art. 220, co. 1 cod. pen.;
- coloro nei cui confronti, nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., venga applicata una misura di sicurezza non detentiva, sino all'acquisizione di disponibilità di posto in R.E.M.S.;
- coloro che vengano provvisoriamente accolti, per specifiche ed eccezionali motivazioni, in una R.E.M.S. di una Regione o P.A. diversa da quella di competenza territoriale.

In relazione alla definita e non derogabile disponibilità numerica di posti nelle R.E.M.S. e la rilevante funzione che deve essere assicurata, il medesimo posto, destinato al singolo paziente, sarà garantito limitatamente ai 10 giorni successivi alla data di formale comunicazione della disponibilità.

Nel caso in cui un paziente già ammesso in R.E.M.S. si allontani fisicamente dalla struttura, per ragioni sanitarie (permessi, ricoveri, etc.) o senza autorizzazione (allontanamento volontario), il posto nella R.E.M.S. allo stesso già assegnato sarà conservato e ritenuto indisponibile per altri pazienti solo temporaneamente.

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

I Servizi sanitari regionali sono impegnati a ridurre gradatamente, sino ad azzerare le liste d'attesa, nonché a programmare e realizzare ogni iniziativa per prevenire la formazione di nuove liste, nel rispetto dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 22/2022). Tra le predette iniziative sono sempre assicurate quelle idonee a garantire la completa e sollecita disponibilità di tutti i posti per cui le singole R.E.M.S. sono autorizzate e, a tal fine, è esclusa la possibilità di attuare regolamentazioni che prevedano il non utilizzo a medio-lungo termine dei posti (come, per es., nei casi di dimissioni di internati cui è applicata la Licenza Finale di Esperimento).

L'offerta delle strutture in parola predisposta dalla Regione Campania è dettagliata nella seguente Tabella 1. Per ciascuna struttura sono definite afferenze territoriali di riferimento, come da Tabella n. 2.

Tabella 1 - REMS della Regione Campania (Decreto Ministro della Salute 14 novembre 2017 - G.U.R.I. n. 24/2018).

REMS PROVVISORIE (in dismissione programmata e/o avviata)			
SEDE REMS	ATTIVAZIONE	POSTI	DISMISSIONE
2) RSA Mondragone (ASL CE)	ATTIVATA il 30.04.2015; DISMESSA il 28.10.2022, con parziale riconversione per pazienti in libertà vigilata	16 p.l. dedicati, in specifica sezione di struttura già attiva per altre funzioni. (all'attivazione);	DISMISSIONE PROGRAMMATATA ex DGRC 716/2016 dal 31.03.2017 E COMPLETATA 28.10.2022; parziale riconversione a struttura residenziale per pazienti con misura sicurezza NON detentiva ex DGRC n. 716/2016 (n. 8 posti per pazienti di competenza della ASL Caserta)
3) Struttura Intermedia Residenziale di Vairano Patenò loc. Marzanello (ASL CE)	ATTIVATA il 30.04.2015 per 12 pp.ll. , DISMESSA il 02.04.2021	12 p.l. dedicati, in specifica sezione di struttura già attiva per altre funzioni	DISMISSIONE PROGRAMMATATA dal 30.06.2017 ex DGRC n. 716/2016 COMPLETATA il 02.04.2021 (prot. ASL CE 302942/SAN.PEN del 06-04-2021)
REMS DEFINITIVE			
SEDE REMS	ATTIVAZIONE	POSTI e AFFERENZE	Atti formali
1) Calvi Risorta (CE)	ATTIVATA il 15.12.2016	20 p.l. ; intera struttura; Afferenze: pazienti domiciliati o residenti nei Comuni di competenza della ASL Caserta, Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord.	- Decreto Commissario ad Acta Regione Campania n. 104 del 30.09.2014; - Deliberazione Direttore Generale ASL CE n. 39 del 13.01.2015 - Regione Campania DGRC n. 716/2016; - Decreto Ministro della Salute 14 novembre 2017 (G.U.R.I. n. 24/2018)
2) San Nicola Baronia (AV)	ATTIVATA il 04.12.2015	20 p.l. ; intera struttura; Afferenze: pazienti domiciliati o residenti nei Comuni di competenza della ASL Avellino, Benevento, Salerno e Napoli 3 Sud	- Decreto Commissario ad Acta Regione Campania n. 104 del 30.09.2014; - Deliberazione Direttore Generale ASL AV n. 2238 del 23.12.2014; - Regione Campania DGRC n. 716/2016; - Decreto Ministro della Salute 14 novembre 2017 (G.U.R.I. n. 24/2018)

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Tabella 2 - Comuni di competenza di ciascuna ASL della Regione Campania (afferenza REMS)

ASL	Comuni di competenza		
Avellino	tutti i Comuni della provincia di AVELLINO		
Benevento	tutti i Comuni della provincia di BENEVENTO		
Caserta	tutti i Comuni della provincia di CASERTA		
Napoli 1 Centro	NAPOLI, CAPRI, ANACAPRI		
Napoli 2 Nord	ACERRA	CASAVATORE	MELITO DI NAPOLI
	AFRAGOLA	CASORIA	MONTE DI PROCIDA
	ARZANO	CRISPANO	MUGNANO
	BACOLI	FORIO	POZZUOLI
	BARANO D'ISCHIA	FRATTAMAGGIORE	PROCIDA
	CAIVANO	FRATTAMINORE	QUALIANO
	CALVIZZANO	GIUGLIANO IN CAMPANIA	QUARTO
	CARDITO	GRUMO NEVANO	SANT'ANTIMO
	CASALNUOVO DI NAPOLI	ISCHIA	SERRARA FONTANA
	CASAMICCIOLA TERME	LACCO AMENO	VILLARICCA
CASANDRINO	MARANO DI NAPOLI		
Napoli 3 Sud	AGEROLA	NOLA	SAVIANO
	BOSCOREALE	OTTAVIANO	SCISCIANO
	BOSCOTRECASE	PALMA CAMPANIA	SOMMA VESUVIANA
	BRUSCIANO	PIANO DI SORRENTO	SORRENTO
	CAMPOSANO	PIMONTE	STRIANO
	CARBONARA DI NOLA	POGGIOMARINO	TERZIGNO
	CASAMARCIANO	POLLENA TROCCHIA	TORRE ANNUNZIATA
	CASOLA DI NAPOLI	POMIGLIANO D'ARCO	TORRE DEL GRECO
	CASTELLAMMARE DI STABIA	POMPEI	TUFINO
	CASTELLO DI CISTERNA	PORTICI	VICO EQUENSE
	CERCOLA	ERCOLANO	VISCIANO
	CICCIANO	ROCCARAINOLA	VOLLA
	CIMITILE	SAN GENNARO VESUVIANO	SANTA MARIA LA CARITA'
	COMIZIANO	SAN GIORGIO A CREMANO	TRECASE
	GRAGNANO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	MASSA DI SOMMA
	LETTERE	SAN PAOLO BEL SITO	SANT'ANTONIO ABATE
	LIVERI	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	SAN VITALIANO
	MARIGLIANELLA	SANT'AGNELLO	SAVIANO
	MARIGLIANO	SANT'ANASTASIA	SCISCIANO
MASSA LUBRENSE	SANT'ANTONIO ABATE	SOMMA VESUVIANA	
META	SAN VITALIANO	SORRENTO	

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Salerno	tutti i Comuni della provincia di SALERNO
----------------	---

2) Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere (ASM) ex Accordo CU 13.10.2011.

Le articolazioni sanitarie per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti N. 95/CU; G.U.R.I. n. 256 del 03/11/2011), sono strutture operative del Servizio per la tutela della salute mentale in carcere e Superamento OPG e operano nel rispetto della specifica regolamentazione approvata con il Decreto del Commissario ad Acta Regione Campania n. 104 del 30.09.2014 e con DGRC n. 520 del 13.09.2023, assicurando trattamenti diagnostici e terapeutici per pazienti ai quali è applicata la custodia cautelare o una pena detentiva in carcere. La permanenza in una ASM costituisce soluzione assistenziale temporanea, strettamente dipendente dalla presenza di bisogni assistenziali psichiatrici di particolare intensità e compatibili con la permanenza in carcere; essa integra e non sostituisce le prestazioni psichiatriche – diagnostiche ed assistenziali – che sono, di regola, da erogare in ambiti detentivi ordinari. Non è sede per lo svolgimento delle attività accertamento delle condizioni di infermità psichica, che sono erogate nei contesti sanitari ordinari e costituiscono prerequisito per la temporanea allocazione in ASM. L'offerta complessiva predisposta dalla Regione Campania è dettagliata nella seguente Tabella 3, con specificazione delle afferenze e della capienza massima non derogabile.

Tabella n. 3 - Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere Campania

ASL	Istituto Penitenziario	n. p.l.	Utenza	istituzione/attivazione
Avellino *	S. Angelo dei Lombardi	10	ASL Avellino maschile	- Istituita con D.M. Giustizia 11.11.2014 - Attivata da giugno 2015
Benevento*	Benevento	6	ASL Benevento maschile	- Istituita con D.M. Giustizia 11.11.2014 - attivata da novembre 2015
Caserta	S. Maria Capua Vetere	20	maschile AASSLL Caserta, Napoli 2 Nord Napoli 3 Sud	- Istituita con D.M. Giustizia 02.09.2014 - Attivata da luglio 2012
Napoli 1 Centro	Secondigliano	18	maschile ASL Napoli 1 Centro	- Istituita con D.M. Giustizia 11.11.2014 - Attivata da aprile 2015
Napoli 2 Nord	Pozzuoli	8	femminile AASSLL regionali	- Istituita con D.M. Giustizia 11.11.2014 - Attivata da marzo 2013
Salerno	Salerno	8	maschile ASL Salerno	- Istituita con D.M. Giustizia 11.11.2014 - Attivata da giugno 2015
*: ASM attualmente con attività sospese o limitate e sostituite con il ricorso ad altre ASM della rete Regionale di sanità penitenziaria				

3) Con riferimento alla complessiva rete delle strutture e dei servizi per la prevenzione e la gestione delle misure di sicurezza OPG/CCC, si richiamano gli interventi – anche aggiuntivi all'offerta di cui alla DGRC n. 716/2016 e derivanti dalla progressiva dismissione e parziale riconversione delle REMS provvisorie - specificamente finalizzati alla realizzazione di **forme differenziate di assistenza per i pazienti psichiatrici in misura di sicurezza non detentiva**, attualmente in realizzazione, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 82 del 13 maggio 2016, approvato con Decreto del Ministero della Salute 14 novembre 2017 (G.U.R.I. S.G. n. 24 del 31.01.2018).

In particolare, con il predetto D.M., per le persone di competenza della **ASL Napoli 3 Sud** (residenti, domiciliati o s.f.d. autori di reato in un Comune del territorio di afferenza) è programmata la realizzazione di interventi

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

diversificati di edilizia sanitaria per il potenziamento del Dipartimento di Salute Mentale nei tre livelli previsti di assistenza (ospedaliero, residenziale, ambulatoriale).

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Allegato 2 - Referenti dei Servizi Sanitari regionali.

Ai fini del presente Accordo, considerata la competenza territoriale della singola persona interessata dal procedimento penale, svolgono le funzioni di **referente operativo per l'Autorità Giudiziaria** per la singola persona i componenti del *Gruppo regionale interistituzionale per la gestione e prevenzione delle misure di sicurezza in REMS e la tutela della salute mentale in carcere* di seguito evidenziati:

ASL Avellino	dott. Berniero Ragone
ASL Benevento	dott.ssa Patrizia D'Andrea
ASL Caserta	dott.ssa Rosa Fusco
ASL Napoli 1 Centro	dott.ssa Concetta Perrotta
ASL Napoli 2 Nord	dott. Antonino Iaccarino, dott.ssa Santa Capone, dott.ssa Adele Masi
ASL Napoli 3 Sud	dott. Silvestro La Pia
ASL Salerno	dott. Antonio Maria Pagano, dott.ssa Sara Giordano
Regione Campania (Coordinatore)	dott. Giuseppe Nese

Per l'attuazione del presente Accordo, il **Referente operativo primario dei servizi sanitari** è quello della ASL nel cui territorio insistono gli Uffici dell'Autorità Giudiziaria firmataria.

I suddetti referenti – incaricati con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - si avvalgono dei Servizi Sanitari dell'ASL territorialmente competente per gli specifici bisogni sanitari (con particolare riferimento ai Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche ed ai Distretti Sanitari) – e assicurano l'eventuale coinvolgimento nelle attività di altri componenti del predetto Gruppo regionale rappresentanti delle AASSLL regionali e la continuità della referenza in parola, con l'eventuale concorso del Coordinatore dello stesso Gruppo.

Le informazioni minime da rendere disponibili e/o condividere con l'Autorità Giudiziaria per la necessaria collaborazione sono contenute nella seguente Tabella.

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Tabella 1 - Scheda di rilevazione delle informazioni preliminari per la valutazione della possibilità di applicazione di misure di sicurezza diverse da OPG/CCC

Nome e Cognome:	
Luogo e data di nascita	
Residenza / domicilio	
Comune dell'arresto (se senza fissa dimora)	
Notizie a cura dell'Autorità Giudiziaria	
n° RGNR - n° RG GIP (o altro riferimento)	
Comune di residenza o domicilio	
Comune dell'arresto (se senza fissa dimora)	
Autorità Giudiziaria competente (Tribunale/Procura; Giudice/PM)	
Posizione giuridica attuale	
Riferimenti per contatti e note	
Notizie a cura dell'Azienda Sanitaria	
Persona già in carico al Servizio Sanitario*	(SI/NO)
Data inizio presa in carico	
Inquadramento diagnostico	(SI/NO) (se SI, diagnosi ICD9-CM)
Collocazione attuale	(se in struttura sanitaria, specificare)
Programma di attività terapeutiche e/o riabilitative in essere	(descrivere sinteticamente)
Stato attuale di compenso psicopatologico	(descrivere sinteticamente)
Disponibilità di Progetto terapeutico riabilitativo (PTRI) alternativo a REMS	(SI/NO/in definizione)
(se disponibile) Descrizione sintetica del PTRI alternativo a REMS	(da allegare alla presente scheda)
(se in definizione) Tempo di definizione di PTRI alternativo a REMS ed eventuali criticità	
Riferimenti per contatti (nominativo, telefono, e-mail) e note	
Informazioni su condizione di c.d. criptoimputabilità: - diagnosi di un disturbo mentale che non determina di regola una compromissione della capacità intendere e di volere (per es., disturbi nevrotici e disturbi di personalità senza connotazione di particolare gravità, condizioni di abuso di sostanze stupefacenti); - diagnosi di un disturbo mentale che, pur potendo di regola determinare una compromissione della capacità di intendere e di volere, risulta - al momento della valutazione e qualora possibile anche al momento del reato - condizioni di pieno o soddisfacente compenso clinico in ragione di trattamenti terapeutici e riabilitativi erogati (per es., disturbi psicotici, condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti).	Condizione di c.d. <i>criptoimputabilità</i> : (SI/NO)
<p>(*) Nel caso di persona NON in carico al Servizio Sanitario: il referente dell'Azienda Sanitaria - previa formale richiesta dell'Autorità Giudiziaria, se necessaria, e nei tempi dalla stessa indicati - procede a rendere disponibili tutte le predette informazioni, in esito alla realizzazione sollecitata delle attività a tal fine ritenute necessarie, possibili ovvero opportune (per es., acquisizione di informazioni sullo stato ed i bisogni di salute (da familiari, altri Servizi sociali e sanitari ecc) visita ambulatoriale o domiciliare, erogazione di eventuali prestazioni urgenti).</p>	

Accordo operativo in tema di applicazione delle misure di sicurezza tra il Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Ordine degli Avvocati di Nola, la Camera penale di Nola, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e la Regione Campania

Tabella 2 – Schema di quesiti per perizia/consulenza psichiatrica in tema di misure di sicurezza.

<p>“Accerti il perito/consulente - sottoponendo a visita l’indagato/imputato ed acquisendo tutta la documentazione medica ad esso relativa, esistente presso strutture pubbliche o private - se lo stesso fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto”;</p>
<p>“dica il perito/consulente se l’indagato/imputato è in grado di stare utilmente in giudizio; in caso contrario, si esprima sulla reversibilità o sull’ eventuale irreversibilità di detta incapacità, avendo cura di precisare i rispettivi indicatori clinici e funzionali, di descrivere gli eventuali interventi terapeutici in atto, miranti al ripristino della capacità di stare in giudizio”;</p>
<p>“nel caso di accertata incapacità di intendere e volere, indichi il perito/consulente la presenza e la persistenza di rischio psicopatologico, rilevante ai fini dell’apprezzamento da parte del giudice, della pericolosità sociale psichiatrica”;</p>
<p>“in caso di ricorrenza di rischio psicopatologico, dica il perito/consulente se l’indagato/imputato presenti, allo stato, una pericolosità sociale psichiatrica elevata o attenuata rispetto all’epoca dei fatti (ex necessità di cura a elevata o attenuata intensità terapeutica) illustrando gli indicatori clinici a cui ha fatto riferimento”.</p>
<p>“individui, quindi, il perito/consulente la misura più idonea a contenere la pericolosità dell’indagato/imputato , precisando i trattamenti terapeutici più idonei alla cura dello stesso ed eventualmente in grado di incidere positivamente sulla pericolosità di questo, approntando uno specifico piano terapeutico, contattati i servizi sanitari territoriali, tenendo conto che il ricovero in REMS “può essere disposto solo quando risulti che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e fare fronte alla sua pericolosità sociale” (art. 3 ter, co. IV D.L. 211/11) e facendo riferimento alla concreta offerta del Servizio Sanitario Regionale ed alle prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza”;</p>
<p>“indichi il perito/consulente le strutture residenziali, dotate di caratteristiche tali, sotto il profilo terapeutico, da assicurare i trattamenti più idonei alla cura e al contenimento della pericolosità psichiatrica del soggetto, nel caso non sia ritenuta idonea a tal fine la sua abitazione”;</p>
<p>“qualora il ricovero in REMS sia ritenuto l’unica misura al momento idonea, individui il perito/consulente, ove possibile, percorsi terapeutici alternativi, anche temporanei e non ospedalieri, se, sulla base delle informazioni assunte, non sussista la possibilità di un immediato ricovero”;</p>
<p>“al fine di ridurre il c.d. fenomeno dei <i>criptoimputabili</i>, indichi il perito/consulente, se l’indagato/imputato presenti, allo stato, per i soggetti autori di reato con diagnosi di Disturbo di Personalità, un disturbo di consistenza, intensità e gravità tali da aver palesato, al momento del fatto reato ed in relazione ad esso, una franca alterazione del sentimento di realtà o dell’esame di realtà, o per i soggetti autori di reato con diagnosi di abuso/dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti, la presenza di deterioramento organico della personalità o di destrutturazione psicotica della stessa, osservabili e dimostrabili non nella fase acuta o durante la sindrome da carenza, ma a distanza dalle stesse”</p>